

**Legge n.25/2022 di conversione del
Decreto Legge 4/2022 recante *misure
urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico***

Misure fiscali d'interesse

5 Aprile 2022

SOMMARIO

ART.4-BIS – TAX CREDIT ALBERGHI – NORMA INTERPRETATIVA	3
ART.5-BIS - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3
ART. 10-QUATER - PROROGA DEL TERMINE PER LE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA	4
ART. 10- QUINQUIES - RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO	5
ART. 28 MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE	5
ART. 28-BIS - MISURE SANZIONATORIE CONTRO LE FRODI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE	7
ART. 28-TER - TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE	7
ART. 28-QUATER – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	7

ART.4-BIS – TAX CREDIT ALBERGHI – NORMA INTERPRETATIVA

In fase di conversione in legge del D.L. 4/2022 (cd. *D.L. Sostegni-ter*) è stata introdotta una disposizione che specifica un aspetto applicativo del beneficio per l'esecuzione di interventi edilizi sulle strutture alberghiere (cd. *tax credit alberghi*)¹.

In particolare, l'art. 4-bis del *D.L. Sostegni-ter* ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili con il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta anche le «*unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore, ove esistenti*»².

Pertanto fino al 31 dicembre 2024 le spese effettuate per tali installazioni sono agevolate sia con il credito di imposta dell'80% che con il contributo a fondo perduto, fruibile sul 50% delle spese sostenute entro un massimo di 40.000 euro incrementabile, a determinate condizioni, fino ad un massimo di 100.000 euro³.

Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle agevolazioni, per cui gli incentivi sono erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle domande, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (cfr. l'art.1, co.1037, della legge 178/2020), pari a 100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per l'anno 2025, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Vengono, altresì, previste una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica ed una riserva del 40% per gli interventi da realizzare in Abruzzo, Calabria, Basilicata, Molise, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, fermo restando il limite complessivo di spesa, pari a 500 milioni, integrabili in presenza di ulteriori fondi disponibili, di matrice comunitaria, ovvero nazionale (cfr. anche l'art.3, co.7, dell'avviso pubblico, recante le modalità applicative del beneficio).

ART.5-BIS - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La disposizione, introdotta in fase di conversione in legge del *D.L. Sostegni-ter*, modifica l'art.60 del D.L. n. 104/2020 (cd. *D.L. Agosto*), per estendere anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,

¹ Cfr. l'art. 1 del D.L. 152/2021 (L. n. 233/2021).

² Cfr. l'art. 1, co. 5, lett.c, del medesimo D.L. 152/2021 e le installazioni di cui all'art.3, co.1, lett.e.5, seconda parte, del D.P.R. 380/2001. Sono agevolabili unicamente gli interventi di cui a punto 16 della Sez. II della Tab. A allegata al D.Lgs. 222/2016.

³ Cfr. ANCE "Tax credit alberghi – Click day dal 28 febbraio 2022 e FAQ esplicative" - ID N.212456 del 25 febbraio 2022.

in deroga all'art.2426, co.2, del c.c., per arginare gli effetti dell'emergenza sanitaria sui bilanci delle imprese⁴.

La norma nella formulazione del *D.L. Agosto* consentiva di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100% - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Successivamente, con la Legge di Bilancio 2022 questa possibilità era stata ammessa per i bilanci dell'esercizio in corso al 2020 e, poi prorogata anche per i bilanci dell'esercizio 2021⁵, ma per le sole imprese che, nell'esercizio 2020, non avessero già effettuato il 100% dell'ammortamento annuo.

Il DL 228/2021 (cd. *D.L. Milleproroghe*) ha, poi, consentito la proroga della sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021 per tutti i soggetti, a prescindere dalla circostanza che abbiano completato, o meno, l'ammortamento annuo riferito all'esercizio 2020.

Quindi, per effetto delle modifiche introdotte dal *D.L. Sostegni-ter*, la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, viene estesa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, a prescindere dall'aver o meno effettuato, in precedenza, la sospensione dell'ammortamento dei costi.

ART. 10-QUATER - PROROGA DEL TERMINE PER LE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

Il co.1 dell'art. 10-*quater*, introdotto anch'esso durante la conversione in legge del Provvedimento, proroga al 29 aprile 2022 il termine utile per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito⁶, riferite alle spese sostenute nel 2021, e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, per gli interventi di:

- ristrutturazione edilizia;
- recupero della facciata degli edifici;
- riqualificazione energetica;
- riduzione del rischio sismico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La proroga dell'invio delle opzioni riguarda gli interventi eseguiti sia sulle unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici.

Si ritiene che la suddetta proroga riguardi anche gli interventi edilizi agevolabili con il *Superbonus*, ancorché dalla formulazione della disposizione tale ulteriore possibilità non emerge con sufficiente chiarezza.

Si ricorda che, per le medesime spese, con il Provvedimento del 3 febbraio 2022 n. 0035873/2022, l'Agenzia delle Entrate aveva già consentito la proroga dell'invio delle opzioni, per le spese relative alle medesime annualità, dal 16 marzo al 7 aprile. Rimane, invece, invariato il termine ultimo del 7 aprile per la trasmissione delle Comunicazioni

⁴ Cfr. l'art. 60, co. da 7-bis a 7-*quinquies* del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020.

⁵ Cfr. anche l'art.1, co. 711, della legge 234/2020.

⁶ Cfr. l'art.121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali (di cui all'art.16-bis, co. 4, del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019).

Viene, invece, prorogato al 23 maggio il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata.

ART. 10- QUINQUIES - RIMESIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

L'articolo in commento, sostituendo l'art. 68, co. 3, del D.L. n. 18/2020 (cd. *D.L. Cura Italia*) oggetto già di numerose modifiche, ha fissato nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento delle rate di alcune definizioni agevolate in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.

Si tratta, in particolare, della cd. "*Rottamazione-ter*", del "*Saldo e stralcio*" e della *definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'UE*⁷, i cui pagamenti, vengono considerati tempestivi se effettuati:

- entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nel 2021;
- entro il 30 novembre 2022 per le rate in scadenza nel 2022.

Valgono i 5 giorni di tolleranza ai sensi dell'art.3, co.14-bis del D.L. 119/2018.

Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del *D.L. Sostegni-ter*).

Sul tema, alla luce della riammissione dei termini ai fini della rottamazione ter e del Saldo e stralcio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato le proprie **FAQ esplicative** (Cfr. *Allegato*).

ART. 28 MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE

L'art. 28 introduce misure di contrasto alle frodi legate alle cessioni dei crediti derivanti dai bonus fiscali. Nel corso dell'iter di conversione, la disposizione è stata modificata a seguito dell'inserimento, nel testo del D.L. Sostegni-ter, del D.L. 13/2022 intervenuto, anch'esso, sul tema delle frodi fiscali.

In particolare, rispetto alla versione iniziale, risulta modificato il comma 1 dell'art. 28 che, per quanto riguarda la cessione dei crediti inerenti i bonus fiscali, attualmente prevede che:

- il credito d'imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all'impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.

In pratica, il beneficiario originario (o l'impresa che ha praticato lo sconto in fattura)

⁷ Cfr. Rispettivamente gli artt. 3 e 5 del DL 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018.

può cedere il bonus a qualsiasi altro soggetto, mentre chi lo acquista può utilizzarlo in compensazione o può cederlo ma solo a banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario o imprese di assicurazioni. Questi ultimi soggetti potranno poi cedere il credito solo un'ulteriore volta e solo tra di loro. Sono quindi ammesse al massimo 3 cessioni, dopo le quali non c'è più possibilità di trasferimento ed il credito deve essere utilizzato in compensazione.

- con effetto dalle comunicazioni relative alle prime cessioni o allo sconto in fattura trasmesse all'Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022:
 - non è più ammessa la cessione parziale del credito d'imposta.
In sostanza, solo il beneficiario originario può cedere parzialmente il credito d'imposta (es, utilizzarlo in parte in dichiarazione dei redditi e in parte cederlo), mentre il soggetto che acquista il credito (o l'impresa che ha praticato lo sconto in fattura) può cederlo solo per intero;
 - al credito d'imposta (derivante anche dallo sconto in fattura) viene attribuito un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In sostanza, dal 1° maggio 2022, l'impresa che ha praticato lo sconto in fattura avrà la possibilità di utilizzare direttamente in compensazione il corrispondente credito d'imposta (identificato dal proprio codice univoco) o cederlo per intero a qualsiasi altro soggetto, non solo a banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario o imprese di assicurazioni.

A livello normativo, viene, invece, mantenuto il regime transitorio stabilito dal comma 2 dell'art.28 in base al quale i crediti d'imposta già oggetto di precedenti cessioni alla data del 17 febbraio 2022⁸ possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli istituti finanziari.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la Faq del 17 marzo 2022, ha precisato che se le comunicazioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successive alla prima, sono avvenute entro il 16 febbraio 2022, il credito può essere ulteriormente ceduto una sola volta a chiunque, e due volte a soggetti "qualificati".

In sostanza, dal 17 febbraio 2022, si applicano le nuove regole, per cui:

- in caso di "sconto in fattura" praticato dal fornitore (impresa che ha eseguito i lavori), sono possibili 3 ulteriori passaggi, una cessione a chiunque, e 2 cessioni a soggetti "qualificati";
- in caso di cessione del credito, il primo passaggio potrà avvenire nei confronti di chiunque, e i 2 ulteriori solo a soggetti "qualificati".

Si ricorda, inoltre, che dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL 4/2022), sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni.

Infine, si ricorda che la nuova disciplina sulla cessione dei crediti d'imposta viene estesa al cd. Bonus alberghi (credito d'imposta pari all'80% per la riqualificazione energetica ed antisismica delle strutture alberghiere – art.1, DL 152/2021-legge 233/2021), e le modalità attuative saranno definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

⁸ Termine così prorogato dal 7 febbraio dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 37381 del 4 febbraio 2022.

ART. 28-BIS - MISURE SANZIONATORIE CONTRO LE FRODI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Con riferimento a tutti i bonus in edilizia, sempre a partire dal 26 febbraio 2022, vengono inasprite le sanzioni a carico dei tecnici asseveratori e dei professionisti che certificano la congruità delle spese, nell'ipotesi in cui esponano informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell'intervento o sull'effettiva realizzazione dello stesso, oppure attestino falsamente la congruità delle spese.

Tali soggetti vengono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

È inoltre previsto l'adeguamento delle polizze assicurative che i medesimi tecnici devono stipulare. In particolare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell'intervento oggetto delle stesse (superando così il limite minimo di 500.000 euro).

Al riguardo vengono, altresì, inasprite le sanzioni penali accessorie, e viene ampliato l'ambito applicativo di alcuni reati del codice penale, quali la malversazione di erogazioni pubbliche (art.316-*bis*), l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-*ter*) e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-*bis*), nell'ambito delle conseguenze penali relative all'illegittimo utilizzo dei crediti d'imposta.

ART. 28-TER - TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE

Viene previsto che l'utilizzo dei crediti d'imposta oggetto di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria può avvenire una volta cessati gli effetti del sequestro stesso e i termini di utilizzo dei crediti vengono estesi di un periodo corrispondente alla durata del sequestro medesimo.

Per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno optato per la cessione dei bonus o per lo sconto in fattura.

ART. 28-QUATER – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

È stato previsto che, per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi, sarà consentito solo se nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ciò, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, come più volte richiesto dall'Ance, l'accesso ai suddetti benefici sarà limitato alle sole imprese regolari e qualificate che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro.

Si rileva, inoltre, che l'indicazione del limite di importo pari a 70.000 euro comporterà la conseguente applicazione ai suddetti lavori anche dell'istituto della congruità.

Nell'ambito del citato art. 4 è stato, altresì, previsto che il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Tale verifica dovrà essere effettuata, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per poter rilasciare, ove previsto, il visto di conformità.

È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l'Agenzia delle Entrate, potrà avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse Edili.

Si rileva, infine, che la misura acquista efficacia e si applica ai lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.». (22A02000)

(GU n.73 del 28-3-2022 - Suppl. Ordinario n. 13)

Vigente al: 28-3-2022

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

((Art. 4 bis

Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del citato decreto-legge sono da considerare comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.)

((Art. 5 bis

Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, Le parole: «nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022»;

b) l'ultimo periodo e' soppresso.)

((Art. 10 quater

Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022

1. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 23 maggio.)

((Art. 10 quinquies

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.)

ALTRE MISURE URGENTI

Art. 28

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. ~~((Soppresso))~~.

~~((1-bis. Al decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) all'articolo 121:~~

~~1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:~~

~~«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima»;~~

~~2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:~~

~~«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima»;~~

~~3) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:~~

~~«1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022»;~~

~~b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «altri intermediari finanziari» sono aggiunte le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari~~

finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».)

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato ((dal comma 1-bis, lettera a))), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato ((dal comma 1-bis, lettera b))), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

((3-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8:

1) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli»;

2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;

b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di

cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».)

((Art. 28 bis

Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»;

b) all'articolo 316-bis:

1) alla rubrica, le parole: «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;

2) le parole da: «o finanziamenti» fino a: «finalita'» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste»;

c) all'articolo 316-ter:

1) alla rubrica, le parole: «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;

2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,»;

d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,».

2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:

«13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata»;

b) al comma 14, le parole: «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».)

((Art. 28 ter

Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale

1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria, puo'

avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-Legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-Legge n. 34 del 2020.

2. L'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al comma 1 e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)

((Art. 28 quater

Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:

«43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.)